

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 [\(1\)](#) [\(3\)](#) [\(4\)](#) [\(5\)](#) [\(6\)](#) [\(7\)](#) [\(8\)](#).

Codice dei contratti pubblici. [\(2\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.

[\(2\)](#) Titolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#). Precedentemente il titolo era il seguente: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.».

[\(3\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento, vedi l' [art. 1, comma 78, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#) e, successivamente, l' [art. 226, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#).

[\(4\)](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l' [art. 86-bis, commi 1 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e, successivamente, l' [art. 48, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020](#), come sostituito dall' [art. 109, comma 1, lett. a\), D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

[\(5\)](#) A norma dell'[art. 33, comma 6, D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#), come modificato dall' [art. 41, comma 1, lett. a\), D.L. 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 dicembre 2021, n. 233](#), in via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al medesimo [art. 33](#), i termini previsti dal presente provvedimento, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.

[\(6\)](#) **Il presente provvedimento è stato abrogato** dall' [art. 226, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#), **a decorrere dal 1° luglio 2023**.

[\(7\)](#) A norma dell' [art. 226, comma 5, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al presente provvedimento, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data del 1° aprile 2023, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

[\(8\)](#) Vedi, anche, l' [art. 8, D.L. 16 luglio 2020, n. 76](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 settembre 2020, n. 120](#).

Art. 113 *Incentivi per funzioni tecniche* [\(1025\)](#) [\(1026\)](#) [\(1027\)](#) [\(1028\)](#) [\(1029\)](#) [\(1081\)](#) [\(1083\)](#)

[1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in

ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. [\(1072\)](#)

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. [\(1073\)](#) [\(1080\)](#) [\(1084\)](#)

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. [\(1071\)](#) [\(1080\)](#) [\(1082\)](#)

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche

per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della [legge 24 giugno 1997, n. 196](#) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. [\(1074\)](#)]

[\(1071\)](#) Comma corretto da [Comunicato 15 luglio 2016](#), pubblicato nella G.U. 15 luglio 2016, n. 164 e, successivamente, così modificato dall' [art. 76, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#).

[\(1072\)](#) Comma così modificato dall' [art. 76, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#).

[\(1073\)](#) Comma così sostituito dall' [art. 76, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#). Il presente comma era stato modificato dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#); successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 14 giugno 2019, n. 55](#)). L' [art. 1, comma 2, della citata Legge n. 55/2019](#) ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell' [art. 1 del suddetto D.L. n. 32/2019](#).

[\(1074\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 526, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#), a decorrere dal 1° gennaio 2018.

[\(1075\)](#) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento, vedi l' [art. 1, comma 78, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#) e, successivamente, l' [art. 226, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#).

[\(1076\)](#) In deroga alle disposizioni di cui al presente provvedimento vedi l' [art. 86-bis, commi 1 e 4, D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 aprile 2020, n. 27](#), e, successivamente, l' [art. 48, comma 2, del medesimo D.L. n. 18/2020](#), come sostituito dall' [art. 109, comma 1, lett. a\), D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).

[\(1077\)](#) A norma dell'[art. 33, comma 6, D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#), come modificato dall' [art. 41, comma 1, lett. a\), D.L. 6 novembre 2021, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 29 dicembre 2021, n. 233](#), in via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al

medesimo [art. 33](#), i termini previsti dal presente provvedimento, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.

[\(1078\)](#) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' [art. 226, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#), a decorrere dal 1° luglio 2023.

[\(1079\)](#) A norma dell' [art. 226, comma 5, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al presente provvedimento, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data del 1° aprile 2023, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

[\(1080\)](#) Per la costituzione, la quantificazione e la disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo di cui al presente comma, vedi l' [Ordinanza 4 luglio 2018, n. 57](#).

[\(1081\)](#) Vedi, anche, l' [Atto di segnalazione 9 marzo 2021, n. 1](#).

[\(1082\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi i regolamenti adottati con [D.M. 1 settembre 2021, n. 158](#) per il personale del Ministero della cultura, con [D.M. 4 ottobre 2021, n. 204](#) per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con [D.P.C.M. 18 novembre 2021, n. 239](#) per il personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con [D.M. 15 settembre 2022, n. 188](#) per il personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con [D.M. 18 maggio 2023, n. 116](#) per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze. Sull'applicabilità del regolamento di cui al presente comma vedi l' [art. 5, comma 10, D.L. 10 settembre 2021, n. 121](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 novembre 2021, n. 156](#).

[\(1083\)](#) Sulla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche prevista dal presente articolo vedi, per il Ministero della giustizia, il [D.M. 4 agosto 2021, n. 124](#).

[\(1084\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 17 aprile 2023, n. 73](#).